Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 21/09/2018

FATTO

Il ricorrente in data 12.06.2013 stipula un contratto finanziamento con rimborso a 120 mesi mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 05.07.2017 in corrispondenza della 48° rata. Dopo aver invano esperito il reclamo datato 01.09.2017, si rivolge a questo Collegio lamentando che l'intermediario aveva provveduto solo ad un parziale ristoro degli oneri di cui all'art.125-*sexies* del D.lgs.385/93 e che essi andavano calcolati in base al criterio del *pro-rata temporis*, tale per cui erano ancora dovute delle somme ad integrazione di quanto già riconosciuto in sede di anticipata estinzione.
L'intermediario, costituendosi precisa che a far data dal 20.05.2016 il contratto di finanziamento, così come tutte le ragioni creditizie ad esso legate, venivano cedute ad una *Special Purpose Vehicle* (SPV) per effetto di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti. Con comunicazione rendicontativa del 09.06.2016 l'intermediario avvertiva il ricorrente dell'avvenuta cessione del credito, invitandolo a reindirizzare i pagamenti verso la SPV a cui spettano tutte le ragioni rivenienti dal contratto di finanziamento ceduto.
Tanto premesso, l'intermediario argomentando nel merito respinge la pretesa di calcolo del ricorrente informata al criterio lineare *ratione temporis*. Rileva che il contratto originariamente sottoscritto, fra le somme oggetto di retrocessione, contemplava solamente le commissioni rete distributiva, regolarmente riconosciute nel prospetto di estinzione, in osservanza alle prescrizioni contrattuali e specificamente in base a quanto

risultante dal piano annuale di rimborso (lettera d). All'uopo precisa che il citato piano conterebbe un disallineamento dovuto ad un mero errore di stampa, per cui quanto corrisposto al cliente nel conteggio estintivo corrisponderebbe all'importo correttamente quantificato ed individuato alla rata successiva a quella di estinzione. Con riferimento al criterio di calcolo indicato da parte istante, controbatte asserendo che il contratto di finanziamento individua nella misura del 60% la quota rimborsabile delle "commissioni di rete distributiva" e che il *quantum* e le modalità di determinazione sono stati accettati dal ricorrente con la sottoscrizione dei documenti contrattuali. Conclude, respingendo le pretese delle spese di assistenza professionale e chiede al Collegio il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Le evidenze documentali confermano le asserzioni dell'intermediario circa la cessione del contratto di credito in controversia e dei relativi diritti alla subentrante *Special Purpose Vehicle* (SPV) per effetto di un'operazione di cartolarizzazione effettuata prima dell'anticipata estinzione, già comunicata al ricorrente. Conseguentemente, appare dirimente la questione legata alla carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto intermediario, tale per cui la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento.
All'uopo occorre richiamare il consolidato orientamento di questo Collegio secondo cui qualora, a seguito di una operazione di cartolarizzazione di crediti, il debito residuo sia stato versato in favore della società veicolo, non sussiste la legittimazione passiva dell'originario mutuante (Cfr. Collegio di Palermo n. 6816/2018).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI